

Publicato il 25/01/2018

**N. 00211/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 01338/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2017, proposto da:

, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Siviglia,  
con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via A.  
Cimino 65;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio  
Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante  
p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le  
Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

*nei confronti di*

Maria Martino ed altri, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

per l'annullamento

a) del Decreto prot. n. AOODRCAL 10247 del 10.07.2017, comunicato alla ricorrente in pari data a mezzo E-mail, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha escluso la Dr.ssa  “dalla procedura concorsuale della Classe di Concorso Scuola Primaria per carenza del titolo d'accesso, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del bando di concorso – D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 – ” (cfr. doc. 1);

b) del Decreto prot. n. AOODRCAL 10422 del 12.07.2017, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato “la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 – ”, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. doc. 2);

c) del Decreto prot. n. AOODRCAL 11536 del 28.07.2017, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato nuovamente – a seguito della correzione in autotutela degli errori materiali riscontrati - “la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 – ” approvata in precedenza con il Decreto prot. n. AOODRCAL 10422 del 12.07.2017, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. doc. 3);

d) ove necessario, dei Decreti: - prot. n. AOODRCAL 11540 del 29.07.2017, - prot. n. AOODRCAL 11667 del 31.07.2017 e – prot. n. AOODRCAL 11706 del 01.08.2017, mediante i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha reiteratamente rettificato – con la correzione in autotutela degli ulteriori errori materiali riscontrati - “la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella Scuola Primaria nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del bando di concorso - D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016 – ” approvata terminativamente in precedenza con il Decreto prot. n. AOODRCAL 11536 del 28.07.2017, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominati-vo di parte ricorrente (cfr. docc. 4, 5 e 6);

e) laddove occorra, del bando di concorso di cui al D.D.G. MIUR n. 105 del 23.02.2016, in parte qua, se la previsione ivi contenuta all'art. 3, comma 2, lett. a) non dovesse ritenersi già annullata con efficacia erga omnes dalla Sentenza n. 5388/2016 del Consiglio di Stato, sez. VI, del 19.12.2016, definitiva (cfr. doc. 7);

f) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente ha partecipato al concorso per la scuola primaria per posti in organico nella Regione Calabria, di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2016 n. 105, ma, dopo avere superato le prove scritte ed orali, è stata esclusa dalla selezione, in asserita applicazione dell'art. 3, comma 2, lett. a) e b), del bando, secondo cui non possono partecipare al concorso i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002.

Ella impugna i decreti di esclusione e le conseguenti graduatorie, facendo presente che la clausola di esclusione applicata è stata annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1482/2017.

Con ordinanza presidenziale, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, la decisione del Consiglio di Stato citata ha accolto il ricorso di altri docenti, espungendo la norma preclusiva della partecipazione, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e b), dal testo del decreto ministeriale 23 gennaio 2016 n. 105, rilevando testualmente che:

«– non è contestato tra le parti il possesso, in capo agli appellanti, del titolo magistrale sperimentale linguistico, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, sul quale a suo tempo intervenne il D.I. 10 marzo 1997 stabilendo, all'art. 2, che «... i titoli di studio conseguiti al termine dei

corsi... sperimentali di scuola magistrale... comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare... ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del... decreto legislativo n. 297 del 1994...»;

– il concorso per cui è causa, il cui bando ha stabilito una clausola di sbarramento per detto titolo, è stato bandito ai sensi dell'art. 1, c. 114 della l. 107/2015 con le modalità di cui all'art. 400 del Dlg 297/1994 (nel testo a sua volta novellato dal c. 113 del medesimo art. 1), secondo il nuovo principio generale sancito dal precedente c. 109, lett. a) (concorso pubblico nazionale su base regionale, per titoli ed esami, ai sensi del citato art. 400);

– a tal concorso s'applica espressamente, tra le altre norme, l'art. 1, c. 110 (cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata), in virtù del quale «... a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami... esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento...»;

– l'estrema latitudine dell'espressione «... candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento», se preclude d'ora in poi la partecipazione per qualunque candidato sprovvisto del titolo abilitativo per la classe di concorso cui intende partecipare, non consente interpretazioni abrogative implicite di fonti normative, qual è appunto il citato D.I.;

– per vero quest'ultimo, che si riferisce a tutti i concorsi da espletare ai sensi dell'art. 399 e ss. del Dlgs. 297/1994, riguarda pure quello

per cui è causa, in quanto regolato dal successivo art. 400 e pone, quindi e nella misura in cui conserva in via permanente (in realtà, ad esaurimento, una volta entrato in funzione, con il DPR 31 marzo 1996 n. 471, il corso di laurea in scienze dell'educazione) la validità abilitante del titolo magistrale sperimentale, una regola d'ammissione valida pure per detto concorso;

– si tratta, quindi, d'una regola inderogabile, perché non in è aperta contraddizione con il vigente sistema dei concorsi nazionali ed in sé razionale, poiché mira a tutelare l'affidamento di coloro che ottennero il predetto titolo sperimentale confidando nella equipollenza anche abilitante ex art. 197, c. 1 del Dlg 297/1994 tra il proprio ed il titolo c.d. ordinario;

– l'impugnata clausola parte quindi da un'interpretazione spuria della realtà curriculare inerente ai corsi di studi magistrali, tant'è che nessuna preclusione è stabilita nei riguardi dei diplomati con il titolo ordinario, i quali possono accedere al concorso de quo pur senza aver sostenuto a loro volta le materie caratterizzanti, invece opposte agli odierni appellanti, con un effetto al contempo illogico e in sé evidentemente discriminatorio».

Tanto premesso, con riferimento agli effetti da attribuire a tale pronuncia nella fattispecie in esame, il collegio osserva che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 417/2015, in riforma alla pronuncia di questo T.A.R. n. 1144/2014, ha affermato che la sentenza (del T.A.R. Lazio n. 11078/2013), che aveva disposto l'annullamento della clausola generale del bando in forza della quale era avvenuta l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per carenza di titolo di ammissione (nella parte in cui non assicurava una ragionevole attualizzazione della clausola di salvaguardia prevista

dall'art.2, comma 2, del D.M. n.460 del 1998), pur risultando emessa relativamente alla posizione delle parti in quel giudizio, si prestasse ad applicazione più ampia e che i principi interpretativi in essa contenuti non fossero stati in alcun modo valutati nella sentenza oggetto dell'appello nel caso analogo.

Gli effetti dell'annullamento della clausola generale vanno, pertanto, estesi all'odierna ricorrente, salvi restando i successivi provvedimenti dell'amministrazione scolastica.

Il ricorso si palesa, dunque, fondato, mentre le spese del processo meritano di essere compensate, alla luce della particolarità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti dell'interesse della parte ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Nicola Durante**

## IL SEGRETARIO